

**DELIBERA N. 20/23/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ WORK  
STATION & C. DI FORTE CONCETTA S.A.S. PER LA PRESUNTA  
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA  
NELL'ART. 9 DEL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87 CONVERTITO  
CON LEGGE 9 AGOSTO 2018, N. 96 (CD. DECRETO DIGNITÀ)**

**CONT. 14/22/DSDI – PROC. 16/FDG**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio dell'8 febbraio 2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (di seguito, anche “*Decreto dignità*”);

VISTO, in particolare, l’art. 9 del Decreto dignità, il quale sancisce che “*Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, commi 4 e 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformità ai divieti contenuti nell'art. 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché' al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'art. 21, comma 6, del decreto-legge 1°*”

*luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”;*

VISTO, altresì, il successivo comma 2 del medesimo articolo 9 del Decreto dignità, ai sensi del quale: *“l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”;*

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”;

VISTA la delibera n. 132/19/CONS, del 19 aprile 2019, recante “Linee guida sulle modalità attuative dell’art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96” (di seguito “Linee Guida”);

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la Contestazione n. 14/22/DSDI - PROC. N. 16/FDG, del 21 settembre 2022, notificata in pari data, con la quale è stata accertata la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio e contestata alle società WORK STATION & C. DI FORTE CONCETTA S.A.S. quale soggetto titolare dell’esercizio dedicato VLT/SLOT, denominato “Sala Royal – Slot Vlt”, quale presunta committente del servizio pubblicitario oggetto di segnalazione, la presunta violazione dell’articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto, attività preistruttoria e contestazione**

In data 1° giugno 2022 l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato ha trasmesso una nota (prot. n. 487112) per gli eventuali profili di competenza ai sensi dell’art. 9 del decreto Dignità, riguardante *“la diffusione attraverso cartellonistica stradale..... di messaggi che violerebbero il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo”*.

A seguito di specifica richiesta, il Nucleo Beni e Servizi della Guardia di Finanza ha svolto gli accertamenti conseguenti intesi a consentire la completa ricostruzione dei fatti e l’esatta qualificazione giuridica della fattispecie segnalata ai fini delle definitive valutazioni dell’Autorità. In data 15 luglio 2022 (prot. n. 219728) è stata trasmessa la relazione in merito agli accertamenti richiesti.

Dalla relazione della Guardia di Finanza è emerso che la società Work Station & C. di Forte Concetta s.a.s., P.I. IT04408880658, con sede legale in via Nazionale n. 222, Padula (SA) 84034 risulta essere il soggetto titolare della sala giochi denominata *“Sala Royal – Slot Vlt”* con sede in Padula (SA) via Nazionale n. 381/b che ha come *“attività principale quella di gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone, specificatamente: Sala VLT (videolottery ndr) dedicata”*. La medesima società *“non è stata in grado di chiarire se i cartelloni e/o totem oggetti della segnalazione (relativi, in particolare ad un totem a vela e due cartelli pubblicitari, ndr) siano stati o meno commissionati, ma ha evidenziato che la stessa gestisce anche gli impianti pubblicitari della zona ed in particolare anche il cartellone sito presso la chiesa di S. Alfonso, via Nazionale in Padula (SA) di loro proprietà”*. Inoltre, è, altresì, emersa la presenza di due cartelloni pubblicitari affissi nelle adiacenze della sala giochi e richiamanti l’attività svolta dalla medesima.

In esito all’attività preistruttoria svolta, in data 21 settembre 2022 (prot. n. 271696) è stato notificato l’atto di contestazione n. 14/22/DSDI- procedimento n. 16/FDG alla società WORK STATION & C. DI FORTE CONCETTA S.A.S. quale soggetto titolare dell’esercizio dedicato VLT/SLOT, denominato *“Sala Royal – Slot Vlt”* per la presunta violazione dell’articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, in relazione alle condotte oggetto di segnalazione.

## **2. Deduzioni difensive e informazioni fornite dalla società**

A seguito della ricezione dell’atto di contestazione n. 14/22/DSDI, la Società ha partecipato al procedimento presentando le proprie memorie difensive in data 20 ottobre 2022 (prot. n. 301109), successivamente integrate in data 19 gennaio 2023 (prot. n. 14241).

In particolare, la società ha rilevato che, per quel che concerne la presunta violazione attraverso cartelloni e/o totem, dall’accertamento della Guardia di Finanza non è emersa alcuna fattura presso il proprio cassetto fiscale relativa ad una committenza pubblicitaria di tale natura né, soprattutto, è stata riscontrata la presenza di alcuna pubblicità presso il cartellone sito nelle vicinanze della chiesa di S. Alfio in via Nazionale in Padula (SA) di sua proprietà; di contro, tale cartellone, riporta esclusivamente la pubblicità dell’esercizio commerciale *“Royal Cafè”*.

Quanto ai due cartelloni pubblicitari affissi nelle adiacenze della sala giochi e richiamanti l'attività svolta dalla medesima, la società nelle proprie memorie ha rilevato che si tratta di due piccole cartelloni, ivi collocati a far tempo dal 2017 quando la sala era gestita da altro soggetto e ora rimossi ad ogni buon fine, siti nel parcheggio interno dell'attività tale per cui non possa in alcun modo svolgere alcuna funzione pubblicitaria nei confronti di soggetti diversi da quelli che si trovano già all'interno dell'area antistante l'esercizio commerciale *“destinata ai soli avventori abituali della sala giochi in quanto l'affissione avveniva su piazzale privato oltre ad essere posizionata in maniera non visibile dalla strada in quanto perpendicolare all'asse viario come da documentazione fotografica e planimetria con punti di scatto allegata e parte integrante della presente dichiarazione”*.

### 3. Risultanze istruttorie e valutazioni dell'Autorità

In via preliminare, appare utile richiamare sinteticamente il quadro normativo di riferimento in materia di divieto di pubblicità di giochi con vincita in denaro.

L'articolo 9 del decreto dignità prescrive che *“Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo[...] è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media [...]”*.

La norma, quindi, si pone come obiettivo generale il contrasto al fenomeno della ludopatia introducendo, a tal fine, un divieto assoluto di diffusione su qualunque mezzo e piattaforma trasmissiva di *“qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta”* afferente a giochi con vincite in danaro *“comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media”*.

Il successivo comma 2 del richiamato articolo individua i soggetti responsabili della violazione e, segnatamente: (1) *“committente”*, (2.1) *“proprietario del mezzo o del sito di diffusione”*, (2.2) *“proprietario del mezzo o del sito di destinazione”* e (3) *“organizzatore della manifestazione, evento o attività”*.

Quanto all'ambito oggettivo, la normativa in parola riguarda sia la pubblicità diretta che quella indiretta su tutte le piattaforme comunque realizzata.

Con la delibera n. 132/19/CONS sono state adottate delle specifiche Linee Guida con le quali l'Autorità ha inteso fornire, entro la cornice primaria di riferimento, indirizzi interpretativi di carattere generale per agevolare la più efficace applicazione della norma.

Nelle suddette linee guida viene chiarito che è vietata la pubblicità di scommesse e giochi con vincite in denaro da intendersi come *“ogni forma di comunicazione diffusa dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, al fine di indurre il destinatario ad acquistare il prodotto o servizio offerto (c.d. call to action)”* (par. 3.1, lett. c, enfasi aggiunta).

Per quel che concerne il quantum, la norma ancora l'ammontare della sanzione al valore della pubblicità/sponsorizzazione (*“di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità”*) fissando tuttavia una soglia (*“e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”*). L'articolo 9, dunque, non introduce alcun elemento di flessibilità nella determinazione del minimo della sanzione.

In esito all'istruttoria svolta e tenuto conto della documentazione agli atti, si ritiene che con riguardo alla prima fattispecie relativa ad un cartellone stradale sito nelle prossimità dell'attività, non sussistono i presupposti di fatto per ritenere accertata la violazione. In particolare, non è stata rinvenuta alcuna fattura fiscale, né la GdF ha accertato la presenza del cartellone recante la asserita pubblicità dell'attività di gioco tale da attestare una violazione imputabile alla società destinataria della contestazione.

Con riguardo alla seconda fattispecie afferente alla presenza di due cartelli di piccole dimensioni affissi nelle adiacenze della sala giochi e richiamanti l'attività svolta dalla società, sussiste la violazione della norma in esame poiché le linee guida non prevedono alcuna deroga per il posizionamento della pubblicità in area pertinenziale al locale, salvo il caso del logo o il riferimento a servizi di gioco presenti sulle vetrofanie degli esercizi che offrono gioco a pagamento.

RITENUTO, pertanto, che alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento sanzionatorio, per le motivazioni sopra espresse, in relazione ai due cartelli di piccole dimensioni affissi nelle adiacenze della sala giochi e richiamanti l'attività svolta dalla società, sussista quanto rilevato nell'atto contestazione n. 14/22/DSDI – Proc. 16/FDG in ordine alla violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

ACCERTATO che la Società, nei termini previsti, non ha ritenuto di avvalersi dell'istituto del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, citato *“l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”*;

RILEVATO che nel caso in oggetto, il 20% del valore della comunicazione pubblicitaria risulta essere inferiore alla soglia di 50.000,00 euro (cinquantamila/00) prevista dall'articolo 9 del decreto Dignità;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione amministrativa individuata dalla norma come soglia minima nella misura pecuniaria pari a euro 50.000,00 euro (cinquantamila/00);

RITENUTO che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità in considerazione del fatto che si è verificato un isolato episodio di violazione della normativa di settore, tale da non comportare effetti particolarmente pregiudizievoli nel tempo a danno degli utenti

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La Società ha provveduto a rimuovere la pubblicità della propria attività commerciale dai due cartelli di piccole dimensioni affissi nelle adiacenze della sala giochi e richiamanti l'attività svolta dalla stessa solo a seguito della ricezione dell'atto di contestazione

#### **C. Personalità dell'agente**

La Società si presume essere dotata di una struttura idonea a garantire una puntuale osservanza delle disposizioni di legge di cui è stata accertata la violazione

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, non risulta disponibile alcun bilancio della società da cui poter desumere la dimensione economica della stessa;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità

### **ORDINA**

alla società **Work Station & C. di Forte Concetta s.a.s.**, P.I. IT04408880658, con sede legale in via Nazionale n. 222, Padula (SA) 84034 indirizzo PEC [workstationsas@pec.it](mailto:workstationsas@pec.it) quale soggetto titolare dell'esercizio dedicato VLT/SLOT, denominato "Sala Royal – Slot Vlt", per le ragioni di cui in premessa, di pagare la sanzione amministrativa di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2018, n. 96.

## **DIFFIDA**

la medesima Società dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione delle disposizioni richiamate;

## **INGIUNGE**

alla citata Società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 20/23/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81.

La Società ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell’Autorità attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), secondo le modalità previste dall’Allegato B alla delibera n. 697/20/CONS. L’istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 20/23/CONS*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle società e pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 8 febbraio 2023

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**LA COMMISSARIA RELATRICE**  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba